PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0095(CNS)

21.6.2005

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advance Passenger Information, API) e dei dati delle pratiche dei passeggeri (Passenger Name Record, PNR)
COM(2005)0200 – C6-0184/2005 – 2005/0095(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Sophia in 't Veld

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

SOMMAIRE

Page

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....9

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advance Passenger Information, API) e dei dati delle pratiche dei passeggeri (Passenger Name Record, PNR)
(COM(2005)0200 – C6-0184/2005 – 2005/0095(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2005)0200)[1],

– visto il (progetto di) decisione della Commissione sull'adeguata protezione dei dati personali contenuti negli elenchi nominativi dei passeggeri relativi ai passeggeri dell'aria trasmessi all'Agenzia canadese dei servizi di frontiera, e gli impegni da parte dell'Agenzia canadese dei servizi di frontiera, allegati alla medesima decisione della Commissione,

– visto l'articolo 95 congiuntamente alla prima frase del primo comma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0184/2005),

– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2005),

1. approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Canada.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Preambolo, trattino 3	
visto il ***parere*** del Parlamento europeo,	visto il ***consenso*** del Parlamento europeo, ***conformemente al secondo comma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato CE,***

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 2
Preambolo, trattino 3 bis (nuovo)

visti i pareri del gruppo di lavoro di cui all'articolo 29 della direttiva 95/46/CE e del Supervisore europeo della protezione dei dati,

Emendamento 3
Considerando -1 (nuovo)

(-1) il Canada ha approvato una legislazione che autorizza l'Agenzia canadese per i servizi frontalieri (CBSA) a raccogliere presso le compagnie aeree informazioni anticipate sui passeggeri (API) e dati delle pratiche passeggeri (PNR),

Emendamento 4
Considerando -1 bis (nuovo)

(-1 bis) siffatto obbligo si aggiunge agli obblighi imposti alle compagnie aeree in conformità del capitolo II della direttiva 95/46/CE e non è in contrasto con detti obblighi purché qualsiasi dato trasmesso sia adeguatamente protetto,

Emendamento 5
Considerando -1 ter (nuovo)

(-1 ter) le autorità canadesi si sono impegnate a proteggere detti dati integrando la propria legislazione con gli impegni allegati all'accordo allegato alla presente decisione,

Emendamento 6
Considerando -1 quater (nuovo)

(-1 quater) sulla base degli impegni canadesi, la Commissione, agendo sulla base dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, ha dichiarato[1] che i dati API e PNR sono adeguatamente protetti dalle autorità canadesi,

Emendamento 7
Considerando -1 quinquies (nuovo)

(-1 quinquies) è necessario che gli obblighi delle linee aree siano stipulati in un accordo giuridicamente vincolante tra la Comunità e il Canada,

Emendamento 8
Considerando 1

(1) Il 7 marzo 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare in nome della Comunità un accordo con il Canada sul trattamento e trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advanced Passenger Information, API) e dei dati delle pratiche passeggeri (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'agenzia canadese per i servizi transfrontalieri (Canada Border Services Agency, CBSA).	(1) Il 7 marzo 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare in nome della Comunità un accordo con il Canada sul trattamento e trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advanced Passenger Information, API) e dei dati delle pratiche passeggeri (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'agenzia canadese per i servizi transfrontalieri (Canada Border Services Agency, CBSA). ***I negoziati sono stati conclusi il***

Emendamento 9
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) l'accordo allegato alla presente decisione è rivisto alla luce dei principi che saranno definiti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella

[1] Detta dichiarazione deve essere annessa alla decisione.

causa C-317/04,

Emendamento 10
Considerando 1 ter (nuovo)

(1 ter) l'accordo allegato alla presente decisione non può giustificare alcuna misura da parte della Comunità che consenta il mantenimento di dati relativi ai passeggeri o la sorveglianza diretta o indiretta di persone che non sono soggette ad indagini di polizia o giudiziarie,

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Introduzione

1. Occorre rammentare che:

a) - In base a standard globali non vincolanti **i dati API**[1] (nome e cognome, data di nascita, genere, numero di passaporto, cittadinanza, Stato di emissione del passaporto) sono dati concernenti il passeggero che vengono trasmessi dalle compagnie aeree prima del loro arrivo a destinazione, al fine di agevolare i controlli frontalieri, e ciò nell'interesse di chi viaggia nonché della sicurezza delle frontiere. Per facilitare la raccolta di questi dati l'informazione, solitamente costituita dai dati presenti nella *Machine Readable Zone* (MRZ) del Documento ICAO 9303, viene trasmessa elettronicamente in un formato proposto dall'ONU[2]. In assenza di norme globali vincolanti, le compagnie aeree sono tenute a rispettare la legislazione nazionale, con possibili problemi economici e logistici. Nella Comunità europea la raccolta dei dati API è disciplinata dalla direttiva del Consiglio 2004/82/CE del 29 aprile 2004 concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate[3].

b) - I record dei nominativi dei passeggeri (PNR) costituiscono un set di dati di ancora maggiore variabilità trattati da ciascuna compagnia aerea (di solito mediante sistemi di prenotazione computerizzati [CRS] e sistemi di distribuzione globale [GDS][4]) per la gestione del contratto di trasporto stipulati con i passeggeri. Se alcuni sistemi di dati sui passeggeri contengono una quantità ridotta di informazioni, altri contengono invece un'ampia messe di informazioni sugli individui, fra cui i particolari relativi a viaggi fatti in passato, le previste prenotazioni di autovetture e di hotel, numeri telefonici, indirizzi e-mail, recapiti privati e professionali, e dati sulle carte di credito. Tali differenze dipendono dalle scelte operate e dai servizi forniti dalla stessa compagnia e dalle modalità di stipula del contratto di trasporto (via Internet o mediante agenzia).

c) - All'indomani dei fatti dell'11 settembre, gli Usa, poi seguiti da Nuova Zelanda, Canada e Australia, hanno deciso di utilizzare i dati PNR (anche se non strutturati e poco comparabili) come utile strumento per a) verificare in tempi quanto più possibile brevi l'identità del passeggero rispetto a una *watch list* o alla *no-fly list* predisposta dai servizi di sicurezza di questi Paesi e b) per eseguire una prima "valutazione di sicurezza" automatizzata attraverso

---

[1] WTCO, IATA e ICAO stanno attualmente discutendo su una nuova revisione degli orientamenti riveduti in materia di API; vedasi:
http://www.customs.gov/linkhandler/cgov/travel/inspections_carriers_facilities/apis/unedifact_guide/un_edifact_guide.ctt/un_edifact_guide.pdf
http://www.icao.int/icao/en/atb/fal/fal12/documentation/fal12wp015_en.pdf

[2] Nel 2002, è stato adottato un set di messaggi standard per lo scambio elettronico di dati (EDI) destinato all'Electronic Data Interchange for Administration, Commerce, and Trade delle Nazioni Unite (UN/EDIFACT). L'Associazione per il trasporto aereo internazionale (IATA) e l'Organizzazione mondiale delle dogane (WCO) hanno adottato il set di messaggi per la lista dei passeggeri (PAXLST) perché venga utilizzato da tutti i vettori di linea per la trasmissione alle autorità confinarie dei dati sui passeggeri e l'equipaggio.
Per i relativi criteri vedasi:
http://www.wcoomd.org/ie/En/Topics_Issues/FacilitationCustomsProcedures/APIGuidelinesE%20.pdf.

[3] In GU L 261, del 6 agosto 2004.

[4] I principali sistemi di CRS sono quattro; quello europeo è denominato Amadeus. Secondo le disposizioni i CRS sono soggetti alla supervisione diretta dell'ECC.

un riscontro degli stessi dati PNR ed eventualmente di altri dati raccolti da altre basi di dati commerciali (extra-viaggi) quali quelle delle carte di credito[1]. Lo scopo è di verificare se il "profilo" di un dato passeggero richieda ulteriori controlli alla frontiera (o ancora prima del decollo) da parte dei servizi di sicurezza. Tale approccio verso i dati PNR è stato esaminato anche dalla Commissione nella sua Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 16 dicembre 2003 dal titolo "Trasferimento di dati di identificazione delle pratiche (PNR): un approccio globale dell'UE" (COM [2003] 826 def.).

Nel 2003 e 2004 il Parlamento europeo ha approvato una serie di risoluzione in cui manifestava serie preoccupazioni in merito alla strategia PNR. In particolare il Parlamento europeo sottolineava che i dati PNR sono lungi dall'essere efficaci nella lotta contro il terrorismo, che possono aprire la strada a un sistema di sorveglianza di massa e che sussiste il grave rischio di violare i principi sulla protezione dei dati sanciti dall'articolo 286 TCE, dalla direttiva 95/46/CE e dall'articolo 8 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo nonché dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il Parlamento europeo invitava la Commissione ad astenersi dallo sviluppare strategie di questo tipo all'interno dell'Unione e sottolineava che il trasferimento di dati PNR ai Paesi terzi può essere autorizzato solo in casi eccezionali e solo se i dati in questione non sono classificati come sensibili (17 categorie su 34, come proposto dal Gruppo di lavoro ex art. 29[2]).

Il proposto accordo CE/Canada

2. Come menzionato nel progetto di accordo, il Canada ha adottato disposizioni di legge che autorizzano l'agenzia canadese per i servizi transfrontalieri (Canada Border Services Agency, CBSA) ad acquisire **API e PNR** dalle compagnie aeree e, nel mese di febbraio 2005, ha introdotto un sistema di penalità fiscali in caso di mancato rispetto della sua legislazione. Le penalità sono state sospese per le compagnie europee durante la negoziazione dell'accordo (dal marzo 2005 ad oggi) ma è previsto che esse si applichino a decorrere dal 1° luglio 2005. Il relatore invita al riguardo la Commissione a precisare chiaramente la situazione per quanto riguarda l'applicazione delle penali e chiede alle autorità canadesi di garantire che esse non verranno applicate fin quando l'accordo non sarà concluso.

Mancanza di trasparenza e semplicità

3. Duole osservare che, come avvenuto nel caso del precedente accordo con gli USA sulla

[1] Le disposizioni di legge americane non pongono sostanzialmente restrizioni alla prerogativa delle autorità governative di consultare le basi di dati commerciali, purché tale atto sia preceduto da un avviso conforme alla Legge sulla riservatezza dei dati (Privacy Act).

[2] Le categorie in questione sono: Codice identificativo API/PNR, data di prenotazione, data(e) prevista(e) del viaggio, nome del passeggero, altri nomi che compaiono su API/PNR, itinerario completo, identificatori per biglietti gratuiti, biglietti di sola andata, dati sull'emissione del biglietto, dati "ATFQ (Automatic Ticket Fare Quote)", numero del biglietto, data in cui il biglietto è stato emesso, precedenti assenze all'imbarco, numero di bagagli, numero identificativo dei bagagli, passeggero senza prenotazione, numero di bagagli per ogni segmento, modifiche volontarie o involontarie di classe, dettagli delle modifiche effettuate sui dati PNR e riguardanti gli elementi precedentemente menzionati.

stessa materia, il Parlamento europeo è stato consultato dal Consiglio su questo dossier altamente complesso e sensibile solo all'ultimo momento. Inoltre, il Consiglio ha fissato la tornata di luglio come termine obbligatorio ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, seconda e terza frase del TCE.

Va anche osservato che al Parlamento europeo si chiede concretamente di prendere una decisione senza tutte le informazioni necessarie. La consultazione da parte del Consiglio manca infatti di alcuni elementi essenziali: a) la Decisione della Commissione che garantisce che i dati sono adeguatamente tutelati dalle autorità canadesi e b) il testo dell'impegno sottoscritto dalle autorità canadesi, che costituisce la base giuridica specifica su cui si fondano la Decisione della Commissione e l'accordo stesso. Inoltre, l'accordo fa riferimento a possibili inoltri di dati a soggetti destinatari anch'essi soggetti alle norme che impongono un adeguato livello di protezione. Tuttavia, stante la posizione del Parlamento europeo e la causa attualmente in corso, tra l'altro sulla questione della protezione adeguata, appare indispensabile conoscere se e a quali condizioni siano ammessi gli inoltri di dati a Paesi terzi, inclusi gli USA.

4. Nelle trattative con il Canada, la Commissione e il Consiglio hanno seguito lo stesso approccio - poco perspicuo - "a tre livelli" adottato per l'accordo PNR con gli USA. Invece di un vero accordo internazionali che precisi tutti i principali obblighi delle parti contraenti, i diritti e gli obblighi dei passeggeri, delle compagnie e i doveri delle pubbliche autorità, viene sottoposto un *light international agreement* che:

- impone alle compagnie aeree di inoltrare i dati alle autorità canadesi come se si trattasse di un obbligo sancito dagli articoli 7 e 13 della Dir. 95/46/CE (che fa riferimento alle esigenze di sicurezza degli Stati membri e non di un Paese terzo);
- modifica indirettamente, o quanto meno fa deroga agli obblighi previsti dal Capo II della direttiva 95/46/CE, per cui (come indicato dal Garante europeo per la protezione dei dati) l'accordo stesso deve essere approvato dal Parlamento mediante la procedura del parere conforme e non con la semplice procedura di consultazione;
- avalla indirettamente una decisione amministrativa della Commissione che definisce la condizioni alle quali la tutela assicurata dalle autorità canadesi può essere considerata "adeguata";
- fa riferimento (sempre in via indiretta menzionando un allegato alla decisione della Commissione) agli "Impegni" assunti dalle autorità canadesi, che finiscono per divenire il quadro giuridico che disciplina il trasferimento dei dati.
- riconosce il diritto delle autorità canadesi di modificare la propria legislazione senza il previo consenso della controparte e prevede il diritto di recesso solo in caso di persistente violazione dell'accordo stesso.

Una siffatta tecnica legislativa non rispetta i principi di trasparenza e di preminenza del diritto su cui si fonda l'UE (art. 6, paragrafo 1, TUE), tanto più che qui sono in gioco i diritti fondamentali dei cittadini. Inoltre, come avvenuto per l'accordo con gli USA, il Parlamento europeo viene semplicemente consultato su un accordo internazionale, quando si potrebbe legittimamente argomentare che il Parlamento dovrebbe avere la prerogativa del parere conforme. Per quanto attiene alle prerogative parlamentari, tale situazione potrebbe oltretutto essere contestata sulla base dell'art. 230 del trattato CE, visto che il progetto di accordo modifica la direttiva 95/46 e deve pertanto essere approvato secondo l'articolo 300, paragrafo

3, con il parere conforme del Parlamento europeo.
Tali preoccupazioni sono già state sollevate nel quadro del procedimento proposto dinanzi alla Corte di giustizia (Causa C-317/04) e avrebbero dovuto essere prese in considerazione dalla Commissione e dal Consiglio. Per rispetto dei cittadini europei, della controparte canadese e, sul piano dei rapporti interistituzionali, del Parlamento europeo, i negoziati avrebbero dovuto seguire un percorso più democratico e trasparente.

I miglioramenti dell'accordo CE/Canada rispetto a quello CE/USA

5. La situazione descritta è tanto più sconcertante se si pensa che il Parlamento europeo potrebbe in linea di principio giudicare sostanzialmente positivo l'accordo raggiunto con il Canada, che risponde alle maggiori preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo nel caso dell'accordo USA/CE. I miglioramenti più evidenti, peraltro constatati anche dal Garante europeo per la protezione dei dati e dal "Gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali" ex articolo 29[1], sono i seguenti:

- A differenza degli USA, il Canada possiede una normativa in materia di protezione dei dati, ciò che rappresenta la condizione essenziale richiesta dall'articolo 8 della Carta europea e dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, secondo la quale ogni restrizione alla privacy è legittima solo qualora "*sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati,* (…)". Inoltre, la legislazione canadese offre tutela giuridica alla persona interessata e prevede la vigilanza da parte di un *Data Commissioner* indipendente (sistema comparabile al modello europeo di cui alla direttiva 95/46 e all'articolo 286 del trattato CE). Il *Privacy Act* canadese riconosce al singolo i diritti di accesso, rettifica e opposizione nei confronti di tutti i dati personali che lo riguardano, sotto la vigilanza di un Garante. Tuttavia, il *Privacy Act* prevede attualmente che, per esercitare tali diritti, gli interessati siano presenti in territorio canadese.
- Gli "Impegni" canadesi (genericamente citati all'articolo 2, paragrafo 1 dell'accordo e precisati nell'allegato alla decisione della Commissione - artt. 29, 30 e 31) creano diritti di accesso, rettifica ed opposizione per i passeggeri UE non presenti in Canada e sono vincolanti per l'amministrazione canadese, a differenza degli impegni americani che sono semplici dichiarazioni amministrative.
- I dati PNR richiesti sono di carattere più limitato e circostanziato di quelli richiesti dagli USA, ossia senza "categorie aperte" di dati relativi ai passeggeri (tali categorie potrebbero creare confusione o potrebbero risultare fuorvianti in relazioni a determinati aspetti sensibili del comportamento del passeggero e delle persone che lo accompagnano). Inoltre la CBSA (Agenzia canadese per i servizi transfrontalieri) non impone alle compagnie aeree di raccogliere dati PNR che esse non registrano per le proprie finalità interne né chiedono loro di raccogliere qualunque altra informazione aggiuntiva per metterla a disposizione della CBSA.
- Il Canada accetta il *push system* (ossia la trasmissione di dati selezionati da parte delle compagnie) anche se può già avvalersi del *pull system*, che gli consente di prelevare dati dai sistemi di prenotazione e di controllo delle partenze tramite la rete della

[1] Parere 3/2004: http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp88_en.pdf
1/2005: http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp103_en.pdf

Société Internationale de Télécommunications Aéronautique (SITA). La Sezione 7 degli Impegni indica chiaramente che il sistema canadese di informazione sui passeggeri PAXIS è stato configurato per accogliere i dati API e PNR trasmessi dalle compagnie. Tale precisazione viene incontro alle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo in relazione all'accordo USA/CE (in base al quale le autorità americane prelevano i dati direttamente dai sistemi di prenotazione delle compagnie aeree siti in territorio europeo senza alcun filtro).

- Le finalità e il periodo di conservazione dei dati sono più limitati e specifici che nel caso dell'accordo con gli USA. Dal loro ricevimento e nelle 72 ore successive, tutte le informazioni API e PNR disponibili sarebbero accessibili solo a un ristretto numero di agenti e funzionari CBSA, al Garante canadese per la protezione dei dati, mentre le autorità degli Stati membri avrebbero la facoltà di controllare il flusso dei dati.

Il dilemma del Parlamento europeo: respingere l'accordo o accettarlo a determinate condizioni?

6. Il relatore si trova dinanzi a un dilemma, ossia:
a) respingere l'accordo, che presenta dal punto di vista giuridico e procedurale le stesse debolezze che hanno giustificato il ricorso in Corte di giustizia nel caso dell'accordo con gli USA, e mantenersi in tal modo coerente con la sua precedente presa di posizione
oppure
b) accettare l'accordo a condizione che:
- l'accordo sia riveduto, se del caso, dopo che la Corte avrà statuito,
- che il Parlamento europeo si veda riconosciuta in tal caso la procedura del parere conforme,
- che l'UE proponga un approccio globale.

7. Se si considera che, sotto il profilo contenutistico, il quadro giuridico dell'accordo CE/Canada è notevolmente migliore rispetto all'accordo CE/USA e che tali miglioramenti sono stati riconosciuti dal Gruppo di lavoro articolo 29 e dal Garante europeo per la protezione dei dati, il relatore propone:
- di allegare all'accordo gli Impegni canadesi;
- di indicare chiaramente quali sono le controparti rispettivamente per il Canada e la CE (attualmente un comitato misto può decidere in qualunque momento di modificare le controparti). L'articolo 6, paragrafo 3, introduce la possibilità per il comitato misto di "decidere modifiche dell'allegato I dell'accordo"[1]; tale prerogativa decisionale di cambiare il "titolare del trattamento dei dati" crea all'interno dell'accordo un "quadro istituzionale" e giustifica sotto un ulteriore profilo il parere conforme del Parlamento europeo. Tali modifiche, suscettibili di produrre vaste ripercussioni in termini di responsabilità per il trattamento dei dati personali, vanno pertanto operate sulla base di meccanismi negoziali ordinari, per cui nessun approccio semplificato può costituire una soluzione giuridicamente valida. Ogni modifica e/o aggiunta va dunque considerata come una modifica all'accordo stesso e alle connesse misure;
- di allegare all'accordo, a fini di informazione, la decisione di "accertamento di

[1] Un ulteriore elemento di trasparenza è dato dalla dichiarazione Ad articolo 6, paragrafo 3. Secondo quanto indicato dalla Commissione la posizione della Comunità in seno al comitato misto relativamente a modifiche dell'allegato I dell'accordo sarà stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

adeguatezza" adottata dalla Commissione;

- di indicare, con riferimento ai dati API, l'esigenza che le compagnie rispettino le norme di cui alla direttiva del Consiglio 2004/82/CE del 29 aprile 2004 concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate[1].
- di approvare l'accordo mediante la procedura del parere conforme, dichiarando peraltro nella stessa risoluzione legislativa che il parere conforme non intende modificare la posizione assunta dal Parlamento nel caso USA/PNR e che la futura decisione della Corte dovrà essere applicata mutatis mutandis.

[1] In GU L 261, del 6 agosto 2004.